



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 19/06/2026

Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: PERSONALE - PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 DI N. 1 "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" - AREA DEI "FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE" PRESSO L'UFFICIO "SEGRETERIA SINDACO E GIUNTA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 11/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA;

Richiamati:

- le deliberazioni G.C. n. 43 del 13/03/2025 e n. 57 del 30/03/2026 con le quali la Giunta Comunale ha approvato i piani triennali del fabbisogno di personale per il periodo 2025-2028 prevedendo, l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000 di n. 1 "Funzionario Amministrativo" – area dei "Funzionari ed elevata qualificazione", da destinare all'Ufficio "Segreteria Sindaco e Giunta" mediante;
- la determinazione dirigenziale n. 279 del 18.04.2025 con la quale veniva approvato l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 "Funzionario Amministrativo" – area dei "Funzionari ed Elevata Qualificazione"- da destinare all'Ufficio "Segreteria Sindaco e Giunta", ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000;
- la determinazione dirigenziale n. 345 del 20.05.2025 con la quale veniva approvato il verbale n. 1 del 15.05.2025 della commissione di valutazione e venivano trasmessi al Sindaco pro-tempore Andrea Marrucci i nominativi dei candidati risultati maggiormente interessanti al fine di procedere al colloquio propedeutico all'assunzione a tempo determinato;

Preso atto:

- del decreto del Sindaco n. 11 del 09.06.2025 con il quale veniva confermata la volontà di avvalersi di un Funzionario Amministrativo" – area dei "Funzionari ed elevata qualificazione", da destinare all'Ufficio "Segreteria Sindaco e Giunta", mediante assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000, ed individuato, sulla base del colloquio svolto in data 30.05.2025, il dott. Simone Davide, il soggetto al quale conferire l'incarico, demandando al sottoscritto l'adozione degli atti conseguenti;

- della determinazione dirigenziale n. 423 del 26/06/2025 con cui si costituiva, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000, un rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di "Funzionario Amministrativo" – area dei "Funzionari ed elevata qualificazione", da destinare all'Ufficio "Segreteria Sindaco e Giunta", con il dott. Simone Davide dal 01.07.2025 fino al 30.06.2026;

Valutata positivamente l'attività di supporto politico-istituzionale prestata dal dott. Simone Davide nel periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 e rilevato il permanere delle esigenze organizzative e funzionali sottese all'istituzione dell'ufficio posto alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica, si ravvisa la necessità di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 con il medesimo, al fine di assicurare la continuità dell'attività di collaborazione e supporto agli organi stessi nell'ambito del rapporto fiduciario che caratterizza tale tipologia di incarico;

Richiamati:

- l'art. 18-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, introdotto dall'art. 1, comma 1, della L. 28 febbraio 2020, n. 8, recante norma di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi della citata disposizione non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica, anche in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e alle disposizioni del CCNL che prevedano specifiche limitazioni temporali;

- l'ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – 7 agosto 2024, n. 22337, che ha riconosciuto la natura speciale dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, escludendo l'applicazione del limite massimo di trentasei mesi previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e confermando che tali rapporti possono avere durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia, senza poterlo eccedere;

Rilevato che:

- il comune ha approvato la programmazione dei fabbisogni di personale alla luce dei dati del rendiconto 2024 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17/04/2025) secondo il quale l'ente ha un rapporto percentuale tra spesa ed entrate utile a farlo collocare entro la soglia più bassa dei parametri di virtuosità previsti dal DL 34/2019 e precisamente pari al 23,58%;

- con l'approvazione del rendiconto 2025 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/04/2026) l'ente mantiene un rapporto percentuale tra spesa ed entrate utile a farlo collocare entro la soglia più bassa dei parametri di virtuosità previsti dal DL 34/2019 e precisamente pari al 22,08%;

- oltre alla "capacità assunzionale", l'ente ha verificato i seguenti vincoli e condizioni, di tipo amministrativo e contabile, necessari per procedere ad assunzioni di personale:

1. con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – G.C. n. 57 del 30.03.2026 sono stati approvati il Piano delle Azioni Positive, il Piano delle Performance ed il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale con il quale è stata rideterminata la dotazione organica ed effettuata la verifica delle eccedenze e del personale soprannumerario;

2. rispetto dei vincoli finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

3. verifica della corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;

4. approvazione nei termini del bilancio di previsione (C.C. n. 61 del 18/12/2025), del rendiconto della gestione (C.C. n. 27 del 23/04/2026), del bilancio consolidato 2024 (C.C. n. 47 del 25/09/2025) e relative trasmissioni alla Banca dati pubbliche Amministrazioni (Bdap) nei termini di legge;

5. rispetto del limite spesa personale (commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006);

Visti inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

- gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di prorogare, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto sindacale n. 11 del 09.06.2025, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di "Funzionario Amministrativo", Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, presso l'Ufficio "Segreteria del Sindaco e della Giunta", instaurato con il dott. Simone Davide, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

3. di dare atto che la proroga del rapporto di lavoro di cui al precedente punto avverrà con successiva stipulazione del contratto individuale, come da schema allegato (sub. A);

4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto trova la relativa copertura finanziaria ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2026/2028:

- Cap. 6/1 "Retribuzione personale Segreteria Sindaco e Giunta";

- Cap. 6/5 "Contributi personale Segreteria Sindaco e Giunta";

- Cap. 7/0 "IRAP Segreteria Sindaco e Giunta";

- Cap. 325 "Inail personale dipendente";

5. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE

GAMBERUCCI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

(Provincia di Siena)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA

L'anno duemila____, il giorno ____ del mese di ____ (____),
TRA

1) MARIO GAMBERUCCI, nato a Firenze (FI) il 07.10.1966 nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale che interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Gimignano medesimo (codice fiscale 00102500527);

2)....., nat.. a (...) il e residente in Via a (...) (Codice Fiscale)

PREMESSO

Che con le determinazioni dirigenziali:

- n. delil Comune di San Gimignano ha disposto l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato, nel profilo professionale di..... da assegnare al Servizio per il periodo dal al

-n..... del è stata disposta la prima proroga del contratto di lavoro di cui al precedente punto per il periodo dal.. al ...;

RICHIAMATO

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente CCNL del 23.02.2026 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali nonché il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di San Gimignano;

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e si stipula il seguente contratto di lavoro a tempo e determinato, ai sensi dell'art. 24 del CCNL del 16.11.2022, dell'art. 2 del Dlgs. 165/2001 nonché dell'art. 101 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Art. 1 - INQUADRAMENTO

Il Comune di San Gimignano, con il presente contratto, inquadra il dipendente nell' Area professionale....., con profilo di di cui all'ordinamento professionale così come modificato dall'articolo 12 comma 1 del CCNL del 16.11.2022

Art. 2 - MANSIONI

Il dipendente verrà adibito all'attività lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, come risulta nel mansionario dei profili approvato con deliberazione di Giunta comunale n____del____e smi. Il datore di lavoro potrà, in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'Ente, adibire il dipendente ad ogni altra mansione del profilo nel quale il medesimo è inserito, purché professionalmente equivalente (art. 52 del d.lgs. 165/2001 e art. 12, comma 4, del CCNL 16.12.2022).

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

La proroga del presente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato decorre dalal Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 165/2001 il presente contratto di lavoro non può trasformarsi in alcun caso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma può essere ulteriormente prorogato, con il consenso del lavoratore, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;

Art. 4 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato e (.... ore settimanali). Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente atto, anche in relazione a ferie, permessi, malattia, cause di risoluzione e termini di preavviso.

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come sotto indicato: stipendio tabellare annuo lordo oltre all'indennità di comparto, alla tredicesima mensilità e ad ogni emolumento accessorio di spettanza ai sensi di legge. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – LUOGO E SEDE DI LAVORO

L'attività lavorativa verrà svolta presso la sede del Comune di San Gimignano. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con la categoria e l'ambito di appartenenza, la sede di lavoro, nell'ambito del Comune, può mutare e il Servizio e l'Ufficio di destinazione verranno indicati dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, nell'atto di assegnazione alle nuove mansioni.

Art. 7 – ORARIO DI LAVORO

L'orario è di ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente. Il dipendente si impegna ad osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Dirigente/Responsabile di Servizio e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

Art. 8 – FERIE

Il “lavoratore” ha diritto ad un numero di giorni di ferie attualmente stabilito nell’art. 28 del CCNL 23.02.2026.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a svolgere l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell’Amministrazione.

Art. 10 – PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in settimane due per i rapporti di durata fino a sei mesi e in quattro settimane per quelli di durata superiore, ai sensi dell’art. 21 del CCNL 23.02.2026. Ciascuna della parti in qualsiasi momento del periodo di prova può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso fatti salvi i casi di cui all’art. 21 del CCNL 23.02.2026. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’Ente deve essere motivato.

Art. 11 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto si risolve per le cause, con le modalità e con i termini di preavviso di cui agli artt. 21, 22, 25, 27-ter, 27-quater del CCNL 06/07/1995 e all’art. 39 del CCNL 23.02.2026.

Art. 12 - INCOMPATIBILITA’

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 e segg. del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune, così come previsto dal citato d.lgs. n. 165/2001 e dal Codice di Comportamento dell’Ente.

Le violazioni delle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di San Gimignano, e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con il Comune di San Gimignano in relazione al rapporto di pubblico impiego. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l’eventuale insorgere di situazioni che possono in qualche modo porlo in conflitto di interessi con l’Ente.

Il dipendente si impegna, infine, ad osservare gli obblighi in tema di responsabilità disciplinare di cui al Titolo VII del CCNL 23.02.2026, la cui inosservanza comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro in atto, oggetto del presente contratto.

Il Comune garantisce al dipendente consenziente che il trattamento dei dati personali dello stesso, derivante dal rapporto di lavoro in atto, avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy.

Art. 15 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto individuale di lavoro si applicano le norme e condizioni contenute nel Dlgs. 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile, Libro V, titolo II, capo I, nonché nel CCNL vigente per il personale del comparto Funzioni Locali.

Il presente contratto redatto in duplice esemplare, di cui una da conservare nel fascicolo personale del dipendente e l’altro da consegnare al medesimo, è sottoposto alla registrazione solo in caso d’uso. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge. Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIPENDENTE

PER IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 408 del 19/06/2026

OGGETTO: PERSONALE - PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 D.LGS. 267/2000 DI N. 1 "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" - AREA DEI "FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE" PRESSO L'UFFICIO "SEGRETERIA SINDACO E GIUNTA". .

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come segue:

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

19/06/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)